

# L'“**ERGASTOLO OSTATIVO**” E L'APPLICAZIONE DELLA TECNICA DELLE C.D. “**DOPPIA PRONUNCIA**”.

**GIADA ROSSI**

**ABSTRACT** [ITA]: Lo scritto prende in esame la recente evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto l'istituto dell'ergastolo ostativo, analizzando, in particolare, la pronuncia della Corte E.D.U. relativa al caso *Viola c. Italia* e la successiva ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021, contraddistinta dall'utilizzo della tecnica c.d. della «*doppia pronuncia*».

**ABSTRACT** [ENG]: *The paper examines the recent jurisprudential evolution concerning the institution of life imprisonment, going in particular to analyze the ruling of the E.D.U. Court relating to the Viola v. Italy case and the subsequent order of the Constitutional Court n. 97 of 2021, characterized by the use of the «double pronunciation» technique.*

**SOMMARIO:** **1.** Premessa. - **2.** La sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2003. - **3.** L'ergastolo ostativo davanti alla Corte E.D.U.: il caso *Viola c. Italia*. - **4.** L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: un nuovo utilizzo della tecnica della «*doppia pronuncia*». - **5.** Riflessioni conclusive.

## **1. Premessa.**

L'ergastolo ostativo è un istituto dell'ordinamento italiano disciplinato agli artt. 22 del Codice penale, 4-*bis*, co. 1 e 1-*bis*, della legge sull'Ordinamento penitenziario e 2, co. 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (recante «*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*», che poi è stato convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 22 c.p. stabilisce che «*La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto*». Nell'art. 4-*bis*, co. 1, dell'Ordinamento penitenziario si prevede che «*L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma*

In particolare, si tratta di una pena che viene applicata ai reati espressamente indicati nei commi 1 e 1-bis di cui all'art 4-bis della legge sull'Ordinamento penitenziario.

Tale figura di ergastolo si sostanzia - *de facto* - in una pena che, quanto a durata, coincide con il periodo residuo di vita del reo, successivo alla condanna, e che si svolge integralmente in carcere.

Inoltre, capita molto spesso che a questi condannati venga applicato anche il regime detentivo differenziato ai sensi dell'art 41-bis dell'Ordin. penit.<sup>2</sup> il quale viene notoriamente definito *carcere duro*, a causa delle particolari condizioni di rigidità del regime di detenzione.

A questo regime è prevista un'unica deroga: per la concessione delle misure alternative alla detenzione, della libertà condizionata e dei benefici penitenziari, quali il lavoro all'esterno disciplinato all'art. 21 dell'Ordin. penit., i permessi premio di cui

---

*dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni». Nel comma 1-bis, invece, è stabilito che «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale». Infine, l'art. 2, co. 1, del d.l. n. 152/1991 prevede che «I condannati, per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater) dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».*

2 Il regime speciale detentivo di cui all'art. 41-bis dell'Ordin. penit. è una forma di detenzione particolarmente rigorosa applicata agli autori di reati in materia di criminalità organizzata, nei confronti dei quali risulta accertata la permanenza dei collegamenti con le associazioni di appartenenza. Lo scopo del 41-bis è quello di *impedire i collegamenti* tra i detenuti e le associazioni criminali di appartenenza, in modo tale da rendere effettiva la funzione di neutralizzazione propria della pena detentiva. Per un'analisi più approfondita v. L. CESARIS, *Commento all'art. 41 bis*, in DELLA CASA F. - GIOSTRA G., *Ordinamento penitenziario commentato*<sup>5</sup>, Padova, Cedam - Wolters Kluwer, 2015, p. 445.

all'art. 30-ter dell'Ordin. penit. e la semilibertà *ex art.* 48 dello stesso, è necessaria una *collaborazione utile*, a norma dell'art. 58-ter. dell'Ordin. penit.<sup>3</sup>.

Alla collaborazione *piena*, grazie a diversi interventi *correttivi*<sup>4</sup> della disciplina da parte della Corte costituzionale, sono stati equiparate, ai fini dell'accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione, la c.d. *collaborazione impossibile e irrilevante*<sup>5</sup>.

Dal tutto deriva la possibilità di un immediato riscontro della differenza sostanziale che sussiste con la disciplina dell'*ergastolo comune*, secondo la quale il condannato all'*ergastolo* «*conserva il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata*»<sup>6</sup>.

Il rimodellamento in senso restrittivo della normativa penitenziaria, verificatosi con l'introduzione dell'art 4-bis dell'Ordin. penit., non è stato accolto in maniera univoca dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sin da subito, infatti, sono stati sollevati dubbi circa la legittimità costituzionale<sup>7</sup> dell'istituto in analisi, con riferimento al disposto di cui all'art. 27, co. 3, Cost., secondo cui - com'è noto - le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

In questi ultimi anni, il dibattito sull'*ergastolo* ostativo si è riaperto in seguito alla sentenza *Viola c. Italia* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sez. I<sup>^</sup> 13 giugno 2019 sul ricorso n. 77633/16) che ha sancito l'incompatibilità dell'*ergastolo* ostativo con l'art. 3 C.E.D.U. in base al quale «*nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani e degradanti*».

Un primo riflesso di questa pronuncia nel contesto nazionale si è riscontrato quando, nel 2020, la Corte di Cassazione, I<sup>^</sup> sez. pen., ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, co. 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (con «*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*»), e dell'art. 2 del decreto legge n. 152/1991 cit. «*nella parte in cui escludono*

<sup>3</sup> In base all'art. 58-ter dell'Ordin. penit., i collaboratori di giustizia sono «*coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati*».

<sup>4</sup> La disciplina delle forme di *collaborazione impossibile e inesigibile* si è avuta a seguito di ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale: si vedano, in particolare, le sentenze 22.2 - 1.3.1995, n. 68; 19-27.7.1994, n. 357 e 11.6 - 7.8.1993, n. 306.

<sup>5</sup> Fanno eccezione alla regola generale le ipotesi di c.d. *collaborazione impossibile o irrilevante* di cui all'art. 4-bis, co. 1-bis, dell'Ordin. penit., in presenza delle quali l'*ergastolano* può accedere ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché «*siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ...*». La prima ipotesi si ha quando i fatti e le responsabilità siano già stati accertati rendendo «*comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia*» mentre la collaborazione risulta *irrilevante* quando il condannato non sia in grado di rivelare informazioni di rilievo, in ragione «*della limitata partecipazione al fatto criminoso*».

<sup>6</sup> F. DEL VECCHIO, *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 106.

<sup>7</sup> Al fine del presente lavoro, significativa risulta essere la sentenza della Corte costituzionale 9-24 aprile 2003, n. 135, che ha ad oggetto il rapporto tra liberazione condizionale e pena dell'*ergastolo* ostativo, in assenza di collaborazione del condannato, e sulla quale v. *infra*, sub § 2.

che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis c. p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale», per violazione degli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1 Cost.

Sulla questione sollevata, la Consulta si è recentemente espressa utilizzando la tecnica decisoria c.d. della «doppia pronuncia»: con ordinanza datata 11 maggio 2021, n. 97, ha infatti disposto il rinvio della trattazione delle questioni nel merito al mese di maggio 2022, allo scopo di permettere al legislatore, nel frattempo, di «ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata»<sup>8</sup>.

Per comprendere come si è arrivati a questa pronuncia della Consulta sembra allora opportuno analizzare l'antefatto giurisprudenziale che, nel contesto interno e in quello europeo, hanno ad oggetto l'istituto di che trattasi.

Solo in tal modo, infatti, appare possibile cogliere appieno l'evoluzione che ha contraddistinto il giudizio sull'ergastolo ostativo nonché le ragioni per le quali la Corte abbia scelto di adottare (... nuovamente) la predetta tecnica decisoria.

## 2. La sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2003.

Nel corso del 2003, la Corte costituzionale era stata già investita di una questione di legittimità costituzionale relativa alla pena dell'ergastolo ostativo.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la preclusione contenuta nell'4-bis dell'Ordin. penit., in base alla quale l'ergastolano non collaborante non può accedere alla liberazione condizionale, violasse il *principio rieducativo* della pena di cui nell'art. 27, co. 3, Cost.

Nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* aveva articolato la propria argomentazione equiparando il divieto di concessione della liberazione condizionale in caso di mancata collaborazione, al divieto - sussistente *ex art. 177, co. 1, c.p.* - di riesaminare la posizione del condannato dopo la revoca della liberazione condizionale, dichiarato illegittimo dalla Consulta con la sent. 2-4 giugno 1997, n. 161.

Tra le due situazioni, però, la Corte non aveva ravvisato alcuna possibilità di effettuare equiparazioni di sorta<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Punto 11 del *Cons. in dir.* dell'ordinanza n. 97/2021 cit.

<sup>9</sup> In particolare, la Corte precisa che la preclusione all'ammissione alla liberazione condizionale derivante dalla disciplina censurata non poteva essere equiparata al divieto previsto nell'art. 177, co. 1, c.p., prima del suo intervento, poiché quest'ultima disposizione, nello stabilire che in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, non si poteva riesaminare la posizione del condannato ai fini di una nuova ammissione al beneficio, «dettava un divieto assoluto e definitivo, come tale incompatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.». Per converso, secondo i giudici costituzionali, la preclusione di cui all'art. 4-bis,

La disciplina prevista nell'art. 177, co. 1, c.p. determinava una vera e propria *esclusione dal processo rieducativo*, poiché il condannato non aveva alcuna possibilità di scelta per evitare quanto previsto dalla legge; mentre, nel caso in esame, la preclusione non risultava assoluta e permanente, potendo il soggetto accedere alla liberazione condizionale collaborando, cioè esercitando una scelta, un'opzione che gli veniva resa possibile, ma ovviamente non imposta, e che egli decideva scientemente di non operare.

Il giudice costituzionale non aveva, dunque, rilevato profili di illegittimità costituzionale della disciplina censurata sostenendo che questa, «*subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 co. 3 Cost.*».

La Corte precisava inoltre che la disciplina in esame, ricomprendendo le ipotesi di collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante, risulta «*significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato*».

È indubbio che questa decisione si sia fondata sull'assunto che la *scelta di non collaborazione con la giustizia* - al di là dei casi di *collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante* - sia sempre riconducibile all'assenza di ravvedimento da parte del condannato.

La Corte, infatti, nella sentenza in esame, sembra non aver preso in considerazione che un condannato possa essersi ravveduto ripudiando le scelte di vita criminale compiute in passato e, ciononostante, non intenda collaborare con la Giustizia.

In dottrina<sup>10</sup> molti hanno evidenziato che la mancata collaborazione da parte del condannato può essere riconducibile a fattori tutt'affatto diversi, rispetto al mantenimento di un collegamento criminale, quali, ad esempio, il timore di ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell'organizzazione criminale, o ancora

---

co. 1, dell'Ordin. penit. non è prevista *automaticamente* dalla norma censurata, ma è una conseguenza derivante dalla scelta del condannato di non collaborare.

10 V., tra tutti, A. PUGIOTTO, *Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Dir. pen. contemporaneo*, n. 4/2016, p. 19. L'A. evidenzia che l'art. 4-bis, co. 1, dell'Ordin. penit. - prevedendo che la condotta collaborante descritta dall'art. 58-ter dello stesso, risulti essere la *conditio sine qua non* affinché l'ergastolano possa chiedere di accedere alla liberazione condizionale - si disinteressa totalmente della motivazione di una mancata collaborazione. E, nel far ciò, sbaglierebbe, essendo possibile che il silenzio sia dovuto al «*concreto timore di gravi pericoli per sé o di ritorsioni irrimediabili a danno dei propri familiari*»; al «*rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di stretti congiunti o di soggetti cui si è legati da vincoli affettivi (che pure l'art. 384 c.p. eleva a condizioni di non punibilità) o comunque verso terzi*»; al «*ripudio di un concetto utilitaristico di collaborazione, che prescinda da un effettivo ravvedimento interiore e che baratta la propria libertà per la restrizione di quella altrui*»; all' «*incolpevole possibilità di collaborare utilmente con la giustizia, in quanto innocente ingiustamente condannato*».



alla volontà di non rendere dichiarazioni autoincriminanti relative a reati non ammessi in giudizio ecc.

In più, non si può tacere come vi sia anche chi<sup>11</sup> ha evidenziato che il meccanismo di cui all'art. 58-ter dell'Ordin. penit., avrebbe *natura irrazionale*, in quanto, se calato all'interno della dinamica delle misure penitenziarie, non configura una valutazione sul percorso di risocializzazione o di riabilitazione del condannato, limitandosi a costituire un giudizio su un fatto che solitamente precede la condanna e che dunque non riguarda affatto la personalità del detenuto<sup>12</sup>.

E molto spesso, effettivamente, l'applicazione di questo istituto è dovuta a ragioni di mera convenienza che nulla hanno a che vedere con il ravvedimento del condannato, il quale infatti, pur collaborando, può non essersi riabilitato affatto.

### **3. L'ergastolo ostativo davanti alla Corte E.D.U.: il caso *Viola c. Italia*.**

Il fatto inedito che finirà con l'incidere profondamente anche nell'ordinamento interno è dato dalla circostanza che, nel giugno del 2019, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata, per la prima volta, sulla compatibilità convenzionale dell'istituto dell'ergastolo ostativo.

La Corte E.D.U. ha dichiarato che esso, così come disciplinato nell'ordinamento italiano, è contrario al *principio della dignità umana*, cardine del complessivo sistema di protezione dei diritti istituito e tutelato dalla relativa Convenzione.

Il ricorso era stato promosso dinanzi la Corte di Strasburgo dal sig. Viola il quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per diversi delitti, avvinti dal vincolo della continuazione, tra i quali l'associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., aggravato dalla qualità di promotore e organizzatore, nonché l'omicidio, il

---

11 V. le osservazioni scritte presentate, dinanzi alla Corte di Strasburgo, dall'associazione *L'altro diritto onlus* nella causa *Viola c. Italia*, in qualità di *amicus curiae*.

12 Con riferimento a questo profilo, una prima svolta, seppure parziale, si ebbe con la sentenza additiva della Corte cost. 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253, là dove deliberò «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti». La Consulta ha rilevato che, relativamente alla concessione del beneficio del permesso premio di cui all'art. 30-ter dell'Ordin. penit., il meccanismo *ostativo* previsto dall'art. 4-bis, co. 1, dell'Ordin. penit. non possa più fondarsi sull'assunto che in mancanza di collaborazione sussista una *presunzione assoluta* di pericolosità del condannato. Tale presunzione di pericolosità ha dunque carattere relativo, in quanto può essere superata qualora il magistrato di sorveglianza abbia acquisito elementi tali da provare che il detenuto non abbia più collegamenti con l'associazione criminale, o che non vi sia il pericolo del ripristino di rapporti di tal genere. Cfr. J. MAZZUCA, *Reati ostativi e benefici premiali: l'emergere di un nuovo paradigma ermeneutico*, in [www.federalistmi.it](http://www.federalistmi.it) (5 febbraio 2020,); G. DODARO, *L'onere di collaborazione con la giustizia per l'accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, o.p. di fronte alla Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* n. 1/2020, pp. 259 ss.; A. MENGHINI, *La Consulta apre una breccia nell'art. 4-bis o.p.*, in *Oss. Cost.*, n. 2/2020, pp. 307 ss.

sequestro di persona aggravato dall'evento morte e il porto illegale d'armi da fuoco: tutti delitti-fine e aggravati dal c.d. metodo mafioso *ex art. 416-bis.1, co. 1, c.p.*<sup>13</sup>.

Il sig. Viola nei primi sei anni di detenzione era stato sottoposto al regime del c.d. *carcere duro* di cui all'art. 41-*bis* dell'Ordin. penit.

A seguito del prolungamento del periodo di applicazione del periodo in regime di 41-*bis*, il sig. Viola aveva proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza il quale, riconoscendo che aveva compiuto progressi nel percorso rieducativo e rilevando che il pubblico Ministero non aveva dimostrato che il Viola continuasse a mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa, circostanza necessaria per giustificare il protrarsi del regime del carcere duro, aveva accolto le sue doglianze.

Venuto meno detto regime, il sig. Viola aveva, prima, richiesto di ottenere un permesso premio e, successivamente, aveva formulato domanda per accedere alla liberazione condizionale.

Le sue domande erano state tutte rigettate poiché, essendo stato condannato per uno dei delitti elencati nell'art. 4-*bis* dell'Ordin. penit. e *non avendo mai collaborato con la giustizia*, non poteva - *ex lege* - accedere ai benefici penitenziari, ivi inclusa la liberazione condizionale.

A fronte di ciò e del rigetto, da parte del giudice, della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* dell'Ordin. penit. per contrasto con il *principio di rieducazione della pena* di cui all'art. 27, co. 3, Cost., il patrocinio del sig. Viola aveva deciso di adire la Corte di Strasburgo lamentando violazioni plurime tra le quali spicca la violazione dell'art. 3 della Convenzione in quanto l'ergastolo ostativo sarebbe *pena non comprimibile*, con conseguente violazione del *principio di proporzionalità* e del *principio di reinserimento sociale*<sup>14</sup>.

---

13 Per tutti e anche per *Note bibliografiche*, v. E. DINACCI, *L'aggravante del metodo mafioso nei reati fine*, in *Diritto on line* (2018) [in [https://www.treccani.it/enciclopedia/aggravante-dell-agevolazione-mafiosa\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/aggravante-dell-agevolazione-mafiosa_%28Diritto-on-line%29/)]. Vi si legge, tra l'altro come sia «ormai pacifico che i soggetti attivi dei delitti aggravati dal metodo mafioso, possano essere sia gli estranei quanto gli intranei al sodalizio, in relazione alla commissione dei reati fine (Cass. pen., sez. I, 16.4.2014, n. 16711; Cass. pen., sez. II, 13.11.2015, n. 45321)». Interessanti anche le considerazioni di M. RONCO, *Il contrasto penale alla criminalità mafiosa*, in M. RONCO, *Scritti patavini*, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2017, 960 ss.

14 Il sig. Viola aveva altresì lamentato la violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale, in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di concessione della liberazione condizionale aveva impedito una valutazione del merito della stessa; nonché la violazione dell'art. 5, par. 4, della Convenzione perché l'ordinamento interno non garantisce che il ricorso sia finalizzato alla verifica delle condizioni procedurali e sostanziali di legittimità della misura restrittiva; oltre che la violazione dell'art. 6, par. 2, relativamente al *principio di presunzione di innocenza* e del *principio del "nemo tenetur se detegere"* anche in fase esecutiva e, infine, la violazione dell'art. 8, rilevando che l'ordinamento impone una coercizione alla collaborazione di chi si proclama innocente, con esposizione a grave rischio del ricorrente e dei propri familiari. Relativamente a tutte queste doglianze la Corte di Strasburgo, sottolineando che è libera di qualificare giuridicamente i fatti di causa a prescindere dalla qualificazione attribuita a tali fatti dai ricorrenti, aveva deciso di esaminarle unicamente sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione.

In particolare, il ricorrente aveva rilevato che non aveva alcuna prospettiva di liberazione, né possibilità di far riesaminare la pena dell'ergastolo, visto che al giudice competente in materia di riesame è preclusa una valutazione dei risultati del percorso di ravvedimento.

Inoltre, aveva aggiunto che il meccanismo previsto dall'ordinamento italiano *obbliga* il condannato a collaborare con la giustizia, poiché un eventuale rifiuto preclude a quest'ultimo di accedere a qualsiasi percorso di reinserimento nonché alla liberazione condizionale. Allo stesso tempo, questa coercizione, a parere del ricorrente, oltre che risultare contraria alla sua intima convinzione di essere innocente, lo aveva posto dinanzi a una scelta: collaborare, accettando il rischio di mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari, o rifiutarsi di collaborare, rinunciando però a qualsiasi ipotesi che potesse condurre a una qualunque forma di liberazione.

La Corte EDU ha sviluppato la propria argomentazione esplicitando che il sistema di tutela dei diritti creato dalla Convenzione non osta, di per sé, all'applicazione di una pena perpetua nel caso in cui siano commessi gravi delitti.

Per valutare se sia rispettato il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU è però necessario che l'ordinamento assicuri un meccanismo di revisione della condanna alla pena perpetua in grado di offrire al condannato, decorso un determinato periodo di detenzione, concrete possibilità di liberazione.

Solo nel caso in cui la pena sia riducibile *de iure* e *de facto*, potrebbe dunque dirsi rispettato il *principio della dignità umana*, discendente da una corretta applicazione dell'art. 3 CEDU<sup>15</sup>, il quale impedisce di privare gli individui della propria libertà senza garantire loro, la possibilità - un giorno - di riacquistare tale libertà.

E proprio sulla base di questo assunto, i giudici di Strasburgo hanno valutato la compatibilità convenzionale dell'ergastolo ostativo.

A tal riguardo, la Corte, sebbene abbia ritenuto che l'art. 4-*bis* dell'Ordin. penit. non vieti, di per sé, in maniera assoluta e con effetto automatico, la possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale, ha ravvisato che l'istituto, subordinando l'accesso ai benefici penitenziari alla scelta di collaborare con la giustizia, presenta evidenti problematicità.

---

<sup>15</sup> L'art. 3 della Convenzione sancisce - come già ricordato - che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti». La Corte di Strasburgo ha sottolineato per la prima volta l'importanza e la rilevanza di tale divieto nella sentenza *Soering c. Regno Unito* (7 luglio 1989, n. 14038/88) affermando che si tratta di «un principio fondamentale delle società democratiche», accettato a livello internazionale, come si evince dal *Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici*, dalla *Convenzione americana sui diritti umani* del 1969, oltre che da altri strumenti convenzionali. Per un'analisi approfondita sul divieto di trattamenti inumani o degradanti nella giurisprudenza di Strasburgo, v. F. URBAN, *Il diritto del detenuto a un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia*, in *Rivista di diritti comparati*, n. 3/2017, pp. 15-21 (la si può leggere anche in <https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2019/05/2.-Urban.pdf>).



In primo luogo, i giudici di Strasburgo hanno espresso perplessità relativamente al carattere libero della scelta del condannato di collaborare o meno con la giustizia.

La scelta del detenuto non può considerarsi come *libera e volontaria* (... e quindi, in realtà, non è affatto una scelta), poiché la maggior parte delle volte è dettata dalla preoccupazione di non mettere in pericolo la propria vita e quella dei familiari e non già da un mancato ravvedimento.

Altro profilo evidenziato dalla Corte EDU attiene alla non adeguatezza dell'equazione - che sta alla base del sistema di cui all'art. 4-bis dell'Ordin. penit. - secondo cui in caso di mancata collaborazione con la giustizia sussiste una *presunzione assoluta di pericolosità sociale* in capo al condannato.

Un'equiparazione di questo tipo, ad avviso dei giudici, riconduce di fatto la pericolosità dell'interessato al momento in cui i reati sono stati commessi, senza considerare il percorso di reinserimento e i progressi eventualmente compiuti nel corso dell'esecuzione della pena. Ma, in questo modo, viene anche limitato e costretto il ruolo dell'autorità giudiziaria, poiché, in sede di verifica dell'avvenuta collaborazione con la giustizia, è preclusa al giudice una valutazione, da applicare individuo per individuo, dei progressi compiuti dal detenuto con riferimento al percorso rieducativo e alla risocializzazione.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte di Strasburgo conclude sostenendo che la scelta del legislatore italiano di elevare la collaborazione con la giustizia a unica prova possibile della dissociazione del detenuto comporta, quale conseguenza, una limitazione eccessiva della prospettiva di rilascio dell'interessato e della possibilità di riesame della pena.

E' per questo che una tale pena perpetua non può ritenersi *comprimibile*, ai sensi di una corretta interpretazione dell'art. 3 della Convenzione.

E una simile violazione convenzionale<sup>16</sup> impone allo Stato italiano di dare attuazione a una riforma del regime della reclusione dell'ergastolo, tale da poter garantire una effettiva possibilità di riesame della pena, permettendo all'autorità giudiziaria competente di determinare se, nel corso dell'esecuzione della pena, il

16 La Corte di Strasburgo ritiene infatti che la violazione dell'art. 3 CEDU, riscontrata nel caso di specie, riveli un *problème structurel* dell'ordinamento italiano, in ragione dell'elevato numero di ricorsi analoghi attualmente pendenti a Strasburgo, nonché del dato statistico degli ergastolani sottoposti al regime ostativo. Conseguentemente, la soluzione preferibile, secondo i giudici convenzionali, consiste in una riforma del regime ostativo *de préférence par initiative législative*. Per un esame più approfondito della decisione adottata dalla Corte EDU v. D. MAURI, "Scacco" all'ergastolo ostativo: brevi note a margine della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Viola c. Italia* (n. 2) e del suo impatto sull'ordinamento italiano, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2019, pp. 13-15, il quale evidenzia criticamente che «la Corte EDU, pur a fronte di un complesso di violazioni su larga scala, non ritiene di dover attivare la (ormai roduta) procedura "pilota"; piuttosto, in modo implicito (o, come si suole dire, con una procedura "quasi-pilota"), essa, dopo aver identificato l'esistenza di un problema strutturale e le sue cause, indica misure conformative, di carattere generale, finalizzate alla ripetizione di nuovi illeciti e consistenti, segnatamente, nell'adozione - "de préférence par initiative législative" - di una riforma del regime dell'ergastolo ostativo».

detenuto abbia *effettivamente* compiuto un percorso di risocializzazione e rieducazione.

È altresì necessario, per la Corte, che la riforma preveda che il condannato sia posto nella condizione di beneficiare del diritto di sapere cosa debba fare affinché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili.

Il che non esclude che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della *dissociazione* dall'ambiente mafioso: dimostrazione che, però, rileva la Corte, può ottenersi anche con strumenti diversi dalla mera collaborazione con la giustizia e dall'automatismo legislativo attualmente in vigore.

#### **4. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: un nuovo utilizzo della tecnica della «doppia pronuncia».**

La questione di legittimità costituzionale relativa all'ergastolo ostativo è stata quindi nuovamente sollevata dinanzi al Giudice delle leggi dalla Corte di cassazione, sez. I<sup>^</sup>, con l'ordinanza 3 giugno 2020, n. 18518<sup>17</sup>.

Il giudice *a quo* ha investito la Corte costituzionale della questione, eccependo l'illegittimità costituzionale «*degli artt. 4-bis co. 1 e 58-ter della l. n. 354/1975 cit. e dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale*», per violazione degli artt. 27, co. 3, 3 e 117 Cost.

La Corte di cassazione ha rilevato che «*il dubbio di costituzionalità trova causa nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata ad indice esclusivo dell'assenza di ogni legame con l'ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell'assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale*».

In particolare, una tale preclusione normativa ha, sempre a parere del giudice *a quo*, *de facto* impedito al Tribunale di sorveglianza di svolgere l'esame di merito della domanda di liberazione condizionale, nonostante la presenza di una delle condizioni oggettive per chiedere il beneficio, avendo il ricorrente già scontato oltre ventisei anni di reclusione.

Rispetto alla precedente sentenza n. 135/2003, i giudici costituzionali hanno mutato orientamento accertando, sulla falsariga di quanto precedentemente espresso

<sup>17</sup> La questione nasce a seguito del ricorso in Cassazione di un ergastolano, condannato per fatti di mafia, non collaborante con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter dell'Ordin. penit., il quale aveva visto rigettata l'istanza volta ad accertare la *collaborazione impossibile* per poter accedere ai benefici penitenziari. Successivamente, era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza de L'Aquila anche la sua richiesta di accesso alla liberazione condizionale. Da che il suo ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza.

nella sentenza n. 253/2019 relativa ai soli *permessi premio*, l'inammissibilità della presunzione di pericolosità sociale derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia secondo quanto disciplinato dall'art. 58-ter dell'Ordin. penit.

La Consulta motiva la propria decisione, premettendo che la liberazione condizionale risulta essere «*fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo da una parte e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, da altra parte*»<sup>18</sup>. E' infatti l'estensione della liberazione condizionale anche ai condannati all'ergastolo ad avere reso la pena perpetua conforme al principio rieducativo<sup>19</sup>.

Con particolare riferimento ai condannati in base all'art. 4-bis, co 1, dell'Ordin. penit., i giudici costituzionali rilevano come la disciplina ostativa abbia messo *in tensione* i principi sanciti a livello costituzionale e convenzionale.

E così - dopo aver ripercorso l'evoluzione della propria giurisprudenza avente ad oggetto la disciplina ostativa negli ultimi venticinque anni - la Corte evidenzia che non è la *collaborazione con la giustizia* a potere (o dovere), in sé sola, essere necessariamente assunta quale «*sintomo di credibile ravvedimento*», così come non può dirsi che il suo contrario, ovverossia l'assenza di collaborazione, possa assurgere ad «*insuperabile indice legale di mancato ravvedimento*».

È ben possibile, infatti, che la condotta di collaborazione sia «*frutto di mere valutazioni utilitaristiche*» per ottenere i vantaggi previsti *ex lege*, non avendo dunque essa nulla a che fare con la risocializzazione del detenuto; così come, per converso, la scelta di non collaborare può ben esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali.

Questo ragionamento trova riscontro - come si è già posto in evidenza - nella sentenza della Corte di Strasburgo relativa al caso *Viola c. Italia*<sup>20</sup>.

Di talché viene ribadito anche dalla Corte costituzionale italiana che il condannato all'ergastolo a seguito di un reato ostativo, può trovarsi dinanzi alla *scelta tragica* di trovarsi a scegliere «*tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine*» per evitare rischi e pericoli ai propri cari. La scelta di

18 F. PERCHINUNNO, *Prime riflessioni sull'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it, Focus Human Rights*, n. 2/2021, p. 253.

19 La Corte ripercorrendo la propria giurisprudenza sul punto cita, in ultimo, la sentenza n. 161/1997 cit., secondo la quale «*[s]e la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale*».

20 In particolare, la Consulta evidenzia che la Corte di Strasburgo, nella parte della sentenza *Vola c. Italia* relativa alla collaborazione con la giustizia, ha mosso una critica alla disciplina in esame in quanto «*assume iuris et de iure la permanenza di collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al rango di sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli*».

non collaborare risulta, così, niente affatto libera, risultando il frutto di *«una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario»*.

La Corte costituzionale condivide altresì con i giudici di Strasburgo il convincimento che la collaborazione con le autorità, quale unica dimostrazione possibile della dissociazione del condannato, comporta una vera e propria impossibilità di prendere in considerazione altri elementi per valutare gli eventuali progressi compiuti dal detenuto.

Di fatto, al magistrato di sorveglianza, posto il carattere assoluto della presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, è, ai sensi della normativa impugnata, preclusa una qualsivoglia valutazione del percorso carcerario del detenuto, facendo così venire meno la parte sostanziale dell'attività connessa con la sua funzione.

Più precipuamente, non può verificare se nel corso della carcerazione vi siano state *«rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto»*, tali da considerare o meno iniziato un suo percorso di risocializzazione, strettamente ricollegato alla funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost.

Ciò premesso, i giudici costituzionali precisano anche che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto condannato all'ergastolo che non collabora non può essere superata *«in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione»*, potendo risultare necessario, *«per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento»*, acquisire ulteriori *«congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino»*.

Le evidenti criticità della disciplina rilevate dalla Corte costituzionale, sulla scorta di quanto affermato dai giudici di Strasburgo, non sviliscono affatto *«il rilievo e l'utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale»*. E ciò perché ad essere in discussione è il *carattere unico e assoluto* della collaborazione con la giustizia, quale sola condizione di accesso alla liberazione condizionale.

L'incompatibilità con il testo costituzionale della normativa impugnata si ravvisa *«se e in quanto [la collaborazione con l'autorità] risulti l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale»*.

E' per le suddette ragioni che la Corte costituzionale ha rilevato (ma non dichiarato) l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'ergastolo ostativo *nella parte in cui* esclude che il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, se non collaborante con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Questa sorta di *accertamento di illegittimità* non si è però tradotta nell'emanazione di una immediata e contestuale sentenza di accoglimento della questione *de qua*, posto che la Corte ha deciso di ricorrere alla tecnica della «*doppia pronuncia*»<sup>21</sup>, rinviando il giudizio, che permane così *in corso*, con la fissazione della discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate all'udienza del 10 maggio 2022 - cioè da lì a un anno, posto che l'ordinanza n. 97 è datata 11 maggio 2021 - , in maniera tale da garantire al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, ridisciplinandola alla luce dei profili di incompatibilità costituzionale rilevati. Sempre alla Corte, una volta decorso il termine, spetterà ovviamente la verifica della conformità costituzionale della nuova normativa che sia stata (sempre che lo sia stata) effettivamente deliberata dal legislatore.

La Corte, ritenendo che le censure di illegittimità costituzionale sollevate afferiscono ad aspetti complessi, ma soprattutto *apicali* relativamente alla normativa volta a contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso sia quanto alle fattispecie di reato che con riguardo all'entità della pena inflitta, ha scelto di non adottare una sentenza meramente demolitoria per evitare di «*mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa*».

I giudici costituzionali hanno infatti evidenziato che se avessero agito mediante gli strumenti ordinariamente posti a loro disposizione dai consolidati e normati strumenti propri della giustizia costituzionale, equiparando, ai fini dell'accesso alla libertà condizionale, il condannato all'ergastolo per delitti connessi alla criminalità

<sup>21</sup> Questa tecnica decisoria è stata adottata dalla Corte costituzionale in due precedenti occasioni: con l'ordinanza 24 ottobre-16 novembre 2018, n. 207, seguita dalla sentenza 25 settembre-22 novembre 2019, n. 242 relativa al caso del suicidio assistito; e, successivamente, con l'ordinanza 9-26 giugno 2020, n. 132, seguita dalla sentenza 22 giugno-12 luglio 2021, n. 150, avente ad oggetto la disciplina prevista per la diffamazione a mezzo stampa da parte dei giornalisti. Per un approfondimento su queste decisioni, si possono vedere, tra i tanti, G. BATTISTELLA, *La nuova tecnica decisoria sul "caso Cappato" tra diritto processuale e sostanziale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa* n. 2/2020; S. CATALANO, *La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza 'rime obbligate'*, in *Osservatorio A.I.C.*, n. 2/2020; R. PINARDI, *Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attuale attraversata dal giudizio sulle leggi*, in *Consultaonline* 2020; A. RUGGERI, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*, in *Consultaonline* n. 2/2020; G.L. GATTA, *Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo 'schema-Cappato' e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno*, in *Sistema pen.* 2020; D. MANELLI, *La diffamazione a mezzo stampa e il persistente dominio dell'inerzia legislativa nella tutela dei diritti. La Consulta perfeziona un nuovo caso di "incostituzionalità differita" con la sentenza n. 150 del 2021*, in *Consultaonline* n. 1/2022. Ma non si trascuri quanto già sottolineato sul tema, più di vent'anni or sono, da L.A. MAZZAROLLI, *Il giudice delle leggi tra predeterminazione costituzionale e creatività*, Cedam, Padova, 2000.



organizzata, che non abbia collaborato con la giustizia, agli ergastolani per delitti di contesto mafioso collaboranti, avrebbero finito con il causare essi stessi un'incongruità del sistema: il che, ovviamente, non appariva loro accettabile.

Se la mancata collaborazione può essere assunta quale fondamento relativo, e non più assoluto, di presunzione di pericolosità sociale, è evidente che spetti al legislatore (e a nessun altro) stabilire quali ulteriori elementi<sup>22</sup> possano rilevare al fine «*distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani*».

Altro profilo posto in rilievo dai giudici costituzionali attiene al fatto che il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina ostativa con riferimento ai soli delitti di stampo mafioso e quindi senza considerare che il *catalogo* della prima fascia di reati di cui all'art. 4-*bis* dell'Ordin. penit. ricomprende reati anche diversi, relativi, ad esempio, alla criminalità terroristica, ma pure delitti che non si inquadrano nell'ambito del crimine organizzato, come i reati contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale.

È chiaro, dunque, che un'eventuale pronuncia che accolga le questioni nei termini proposti dal giudice *a quo*, senza modificare la condizione di tutti i condannati per reati ostativi non connessi alla criminalità organizzata, determinerebbe un'incomprensibile incoerenza della disciplina.

Evidenziati questi aspetti di criticità, la Corte costituzionale ha dunque deciso di *rimandare la palla nel campo del legislatore* in nome del *principio di leale collaborazione*<sup>23</sup> che, a suo avviso, deve contraddistinguere il suo rapporto con il Parlamento, mutuando il concetto da quello che uniforma di sé le relazioni tra Stato e Regioni.

## 5. Riflessioni conclusive.

<sup>22</sup> Tra questi, la Corte indica, ad esempio, «*la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione*».

<sup>23</sup> Questa recente ricerca di dialogo con il legislatore non ha dato i frutti sperati, ma, in fondo, ce lo si poteva anche aspettare: le ordinanze della Corte costituzionale n. 207/2018 sul c.d. *aiuto al suicidio* e la n. 132/2020 relativa alla diffamazione a mezzo stampa dei giornalisti non hanno determinato alcun intervento da parte del Parlamento. In entrambi i casi, la Consulta è stata infatti costretta a intervenire una seconda volta, rispettivamente con la sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242, e con la sentenza 22 giugno - 12 luglio 2021, n. 150. In dottrina, effettivamente non vi era grande ottimismo relativamente alla riuscita di detta pure auspicata collaborazione tra Parlamento e Corte costituzionale, specie pensando al seguito legislativo alle cc.dd. decisioni monitorie o di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. Relativamente alla sostanziale indifferenza del legislatore agli inviti e moniti da parte della Consulta, si veda R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, Giuffrè, 2007, specie nella parte in cui l'A. tenta l'individuazione delle ragioni e delle cause dell'inerzia del legislatore, e M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC* n. 2/2019, il quale rileva come il progressivo sempre minore uso delle sentenze additive di principio da parte della Corte, trovi una ragione anche nelle scarse risposte da parte del legislatore.

L'analisi sin qui condotta ha consentito di far emergere, in primo luogo, che l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'istituto dell'ergastolo ostativo ha subito una vera e propria accelerazione a seguito della sentenza *Viola c. Italia* della Corte di Strasburgo.

A partire dalle cc.dd. *sentenze gemelle*<sup>24</sup>, il rapporto tra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo si è evoluto nel senso che la Convenzione, così come interpretata dai giudici europei<sup>25</sup>, ha influenzato non più solo marginalmente l'ordinamento italiano: basti pensare, al riguardo, alle molte dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi interne pronunciate dalla Consulta per contrasto con la Convenzione o i suoi Protocolli, e che hanno determinato profonde modificazioni del sistema penale interno<sup>26</sup>.

L'ordinanza n. 97/2021 cit., perciò, non può che essere letta alla luce del predetto contesto giurisprudenziale. Come già evidenziato, la Consulta ha modificato il proprio iniziale orientamento, espresso nella sentenza n. 135/2003, accogliendo le

24 Con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la Corte costituzionale ha affermato *in primis* che l'art. 117, co. 1, Cost., vincolando la legislazione statale e quella regionale al rispetto degli *obblighi internazionali*, comporta l'illegittimità costituzionale di leggi nazionali che contrastano con gli stessi, tra i quali non si possono sottacere quelli che discendono dalla CEDU e dai relativi Protocolli. Inoltre, viene precluso al giudice comune di disapplicare una legge nazionale, quand'anche egli la ritenga contrastante con la CEDU in quanto spetta alla Corte costituzionale accertarne e dichiararne l'illegittimità. In questo modo, il monopolio del vaglio di legittimità costituzionale delle leggi interne permane in capo alla Consulta, secondo il modello accentrato di controllo di costituzionalità della legge scelto dal nostro Costituente. In particolare, le cc.dd. *sentenze gemelle* hanno dunque stabilito lo schema procedurale che deve seguire il giudice comune nel caso in cui sospetti che una legge interna contrasti con la Convenzione europea: in primo luogo, deve porre in essere un tentativo di interpretazione conforme della legge nazionale per superare il contrasto in via ermeneutica, ma, nel caso in cui ciò non sia possibile, il giudice è tenuto a sospendere il processo in corso e a sollevare questione di legittimità costituzionale di tale legge, rilevando un contrasto della stessa con l'art. 117, co. 1, Cost. e - siccome norma interposta - con la disposizione della Convenzione, o dei suoi Protocolli, che rileva nel caso di specie, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo. Qualora la Corte costituzionale ritenga che il contrasto rilevato dal giudice *a quo* sussista, dichiara l'illegittimità costituzionale della legge salvo nel caso in cui la norma convenzionale, così come interpretata di Strasburgo, contrasti, essa stessa, con la Costituzione.

25 Cfr. G. PARODI, "Le sentenze della Corte EDU come fonte di diritto". *La giurisprudenza costituzionale successiva alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007*, in *Diritti comparati (online)* [28 novembre 2012].

26 Sul punto v. F. VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra "guerra" e "dialogo"*, in *Dir. pen. contemp.* 2014, pp. 3-5 [14 luglio 2014], il quale, analizzando il rapporto tra le due Corti, ha evidenziato che, «in conseguenza delle *bacchettate di Strasburgo*», l'ordinamento penale italiano è mutato profondamente: significative sono state, ad esempio, la modifica legislativa della disciplina della rimessione in termini per i condannati contumaci e l'introduzione, ad opera della sentenza 4 aprile - 7 aprile 2011, n. 113, della Corte costituzionale, di un rimedio *ad hoc* per consentire la revisione delle sentenze di condanna conseguente ad un processo giudicato non equo dalla Corte di Strasburgo; anche il riconoscimento, operato grazie ad un intervento sinergico della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, della irretroattività di diverse forme di confisca, qualificate come vere e proprie pene, è dovuto all'influsso decisivo della giurisprudenza di Strasburgo. Sulla pronuncia n. 113/2011 della Corte cost., da ultimo cit., v., per tutti, gli interventi di G. CANZIO, R. E. KOSTORIS, A. RUGGERI, *Gli effetti del giudicato italiano dopo la sentenza n. 213/2011 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC* n. 2/2011 [in <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanni-canzio/gli-effetti-del-giudicato-italiano-dopo-la-sentenza-n-113-2011-della-corte-costituzionale>].

conclusioni della Corte EDU<sup>27</sup> quanto ai profili di illegittimità del carattere assoluto<sup>28</sup> riconosciuto alla collaborazione con la giustizia, quale unica condizione di accesso alla liberazione condizionale.

Tale accertamento di illegittimità costituzionale non si è però concretizzato in una sentenza di accoglimento della questione sollevata dalla Cassazione, ma risulta *accertato, ma non dichiarato* in un'ordinanza che ha rinviato di un anno la decisione definitiva, onde dare modo al Parlamento di intervenire sulla disciplina tenendo conto dei rilievi costituzionali messi per iscritto dai giudici della Corte.

Nel caso in esame, la Consulta ha adottato la descritta tecnica decisoria già precedentemente sperimentata, sebbene con alcune significative differenze<sup>29</sup>, sostenendo che «*un accoglimento immediato delle questioni proposte, in definitiva, comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame*»; in questo modo, intendendo evitare che un intervento meramente *demolitorio*, possa minare *l'equilibrio della disciplina in esame, nonché le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva* perseguite dalla stessa per contrastare *il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa*.

La Corte ha sottolineato altresì che la questione sollevata ha un risvolto a livello ordinamentale non secondario: rispetto alla sentenza n. 253/2019<sup>30</sup>, *la posta in gioco è ancora più radicale*, in quanto sono in esame *le condizioni alle quali la pena perpetua può dirsi compatibile con la Costituzione e, dal punto di vista del condannato, è in discussione la sua stessa possibilità di sperare nella fine della pena*.

La questione di legittimità costituzionale sollevata attiene dunque a una disciplina che si inquadra tra materie che presentano un vero e proprio *nucleo di*

27 La Corte rileva infatti che le argomentazioni che sono state maturate nel corso degli anni dalla giurisprudenza costituzionale rispetto all'ergastolo ostativo sono "particolarmente presenti alla Corte EDU" soprattutto nella sentenza *Viola contro Italia*. I giudici di Strasburgo rilevano che "considerare la collaborazione con le autorità quale unica dimostrazione possibile della dissociazione del condannato conduce a trascurare gli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto". È possibile, infatti, che la dissociazione con l'ambiente mafioso venga ad essere espressa in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia

28 La Consulta ha specificato che ci si trova dinanzi ad una "tensione" di natura costituzionale qualora "sia stabilito che la collaborazione sia l'unica strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l'accesso alla valutazione da cui dipende, decisivamente, la sua restituzione alla libertà". Risulta necessario in questo caso che la presunzione non sia più assoluta e che quindi "possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza".

29 Cfr. M. MASSA, *La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell'ergastolo ostativo*, in *Nomos*, n. 2/2021, p. 4 secondo cui se "nella c.d. ordinanza Cappato, la motivazione dell'ordinanza di rinvio – seguendo il calco del drammatico caso concreto da cui aveva avuto occasione il giudizio principale – aveva impartito una serie nutrita di indicazioni, sia pure con un grado diverso di puntualità e, forse, cogenza", nel caso invece dell'ordinanza n. 132 del 2020 e n. 97 del 2021 "il problema costituzionale da risolvere è stato inquadrato solo nelle sue linee generali, suggerendo bensì alcuni temi, anche collaterali, da considerare, ma senza impartire istruzioni dettagliate come quelle del 2018".

30 Sulla quale v. *supra*, nel testo e nella nota 12.

costituzionalità<sup>31</sup>; la Corte, così precisando, dimostra nuovamente di non aver smesso di occuparsi dell'impatto delle proprie pronunce.

La Corte costituzionale ha sempre considerato l'*impatto ambientale* delle proprie decisioni di accoglimento, con particolare riferimento al c.d. *horror vacui* il quale deve essere inteso come repulsione per un vuoto normativo che comporta una paralisi dell'ordinamento in assenza di un intervento da parte del legislatore di tipo integrativo.

L'agire della Corte<sup>32</sup> è infatti strettamente legato alla necessità di non aggravare vuoti di tutela relativi a diritti fondamentali e di non comportare, tramite la sua azione e i suoi interventi, disarmonie o irrazionalità dell'ordinamento.

La Corte - nella piena consapevolezza che una sentenza di accoglimento *semplice* potrebbe generare, a fronte dell'inerzia del legislatore, una insostenibile situazione di vuoto e di incoerenza relativa ad aspetti essenziali dell'ordinamento penale e penitenziario nonché a diritti e valori fondamentali dell'ordinamento giuridico - ha deciso di percorrere la via che passa per il tentativo di *spronare* il legislatore ad intervenire entro un anno, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale<sup>33</sup>.

31 Cfr. F. PERCHINUNNO, *Prime riflessioni sull'ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it, Focus Human Rights* cit., p. 215, il quale precisa che «per il caso dell'ergastolo ostativo - al di là della situazione emergenziale che ha caratterizzato l'ingresso della normativa ad esso correlata - il valore costituzionale in gioco è la tutela della vita e della sicurezza pubblica, la cui genesi può individuarsi nell'art. 2 della Carta costituzionale, ossia nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo che lo Stato deve assicurare. Vi è poi, di contro, la necessità di tutela dell'art. 27 Cost. co. terzo, di quel "finalismo rieducativo della pena", inteso come creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento delle persone condannate nella comunità».

32 In dottrina si è da tempo evidenziato che il timore dell'*horror vacui* ha sempre influenzato i giudici del nostro organo costituzionale. V. ad esempio A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e «diritto vivente»*. *Genesis, uso, implicazioni*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 563, il quale sostiene che la *storia degli strumenti decisori forgiati dalla Corte per via pretoria* deve essere letta come un costante tentativo di ridurre al minimo i vuoti normativi conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità e, ancora, N. OCCHIOCUPO, *La Corte costituzionale come giudice di «opportunità» delle leggi*, in AA.VV., *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, a cura di N. OCCHIOCUPO, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 32-34, e A. DE STEFANO, *Giustizia costituzionale e potere legislativo* (1976), in AA.VV., *1956-2006. Cinquant'anni di Corte costituzionale*, vol. II, Roma, Corte costituzionale, 2006, pp. 937-938, secondo il quale la *preoccupazione [...] di evitare "vuoti" normativi non sempre prontamente colmabili dagli organi legislativi* è una delle principali concause che hanno portato la Corte a determinare *quella varietà di decisioni che è, forse, tra le caratteristiche peculiari del sistema italiano di giustizia costituzionale*. Sul punto, v. anche F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*. *Atti del Seminario* svoltosi a Roma, nel Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988, Milano, Giuffrè, 1989, p. 15, il quale evidenzia che la nascita delle sentenze interpretative, di rigetto e di accoglimento, delle manipolative, aggiuntive o sostitutive è dovuta all'*horror vacui*, da intendersi come il timore della lacuna che consegue all'adozione di una pronuncia di accoglimento *tout court*, timore che spesso trova la sua giustificazione nella circostanza per la quale *il posterius può risultare più incostituzionale del prius*.

33 Relativamente al rinvio del giudizio costituzionale, v. E. MALFATTI, *Intervento*, in AA.VV., *Il forum sull'ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1/2019, p. 223, la quale si interroga «sulla latitudine dei poteri di gestione del processo che la Corte rivendica a se stessa, su una loro possibile forzatura, attesa la mancanza di un fondamento testuale del rinvio nella disciplina di riferimento (legge n. 87/1953) e la presenza viceversa di un debolissimo riferimento

E l'ha fatto sottolineando *la necessità che l'intervento di modifica di aspetti essenziali dell'ordinamento penale e penitenziario [...] sia, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa*, posto che in gioco ci sono *tipiche scelte di politica criminale*, non costituzionalmente vincolate e appannaggio della discrezionalità riconosciuta in capo al legislatore. E' quest'ultimo, infatti, il soggetto cui spetta *ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo* sulla base dei motivi di incompatibilità con la Costituzione della normativa censurata, così come attualmente disciplinata; mentre compito della Corte rimane esclusivamente quello di effettuare un vaglio *ex post* circa la conformità a Costituzione delle soluzioni legislative effettivamente assunte.

Emerge chiaramente che la Corte persegue uno *spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale* che trova la propria ragione di essere nel rispetto dei limiti delle attribuzioni di ogni organo costituzionale e che, così come calato nella tecnica decisoria adottata, tenta di *forzare* il legislatore ad assumere materialmente il proprio, trascurato ruolo<sup>34</sup>.

Così facendo, la Corte costituzionale rispetta la sfera di discrezionalità propria del legislatore, ma, al contempo, si auto-concede la possibilità di intervenire<sup>35</sup> nuovamente sulla medesima questione o qualora il Parlamento non si sia attivato o, come auspicato, per esercitare un controllo di legittimità costituzionale dell'eventuale disciplina che venga elaborata dalle Camere elettive.

In dottrina si è però evidenziato che il rispetto della discrezionalità del Parlamento, posto a fondamento della scelta di rinviare la trattazione delle questioni sollevate dal giudice *a quo*, risulta essere un limite all'agire del Giudice costituzionale dotato di carattere provvisorio<sup>36</sup>: nel caso in cui venga riscontrata un'inerzia del

*nelle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, che all'art. 15, co. 3, sembrano tuttavia lasciar intendere una latitudine più ristretta dell'istituto, connesso esplicitamente com'è all'ipotesi di riunione dei procedimenti».* Quest'ultimo articolo prevede infatti che *«ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni».*

34 Per un'analisi critica sul tema v. R. ROMBOLI, *Caso Cappato: la pronuncia che verrà*, in *Forum di Quad. cost.*, pp. 4-5 [23 giugno 2019], il quale evidenzia che *«[i]l trascorrere di undici mesi non può costituire una ragione giuridicamente rilevante per rendere possibile quello che non lo era undici mesi prima [...], né può essere d'aiuto l'aver utilizzato espressioni come "almeno allo stato", "in linea di principio" e simili»;* o, ancora, M. MASSA, *La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell'ergastolo ostativo* cit., p. 8, secondo il quale *«la nuova tecnica è apparsa piuttosto esigente nei confronti del Parlamento, le cui dinamiche e i cui tempi di decisione sono difficili da controllare (soprattutto) dall'esterno: in fin dei conti, anch'essi rientrano nella sfera di discrezionalità politica tipica dell'assemblea; specialmente laddove si tratti di temi delicati, sui quali le mediazioni sono difficili da trovare, sicché la loro ricerca può fisiologicamente slittare in avanti».*

35 Se la Corte avesse adottato una semplice sentenza di inammissibilità con monito al legislatore, non avrebbe potuto intervenire nuovamente, quantomeno nell'immediatezza, poiché avrebbe dovuto attendere la riproposizione della questione da parte di un giudice: circostanza, questa, che può ben dirsi *meramente eventuale*, posto che i giudici comuni potrebbero non condividere le conclusioni della Corte e quindi non sollevare questione di costituzionalità.

36 In particolare, v. A. RUGGERI, *L'uso a fisarmonica del limite della discrezionalità del legislatore nei giudizi di costituzionalità e le sue implicazioni al piano dei rapporti istituzionali ed interordinamentali*, in



legislatore, una volta trascorso il termine concesso, la Corte non si autolimita ma agisce ponendo in essere l'intervento *correttivo*, o, a seconda del caso di specie, *integrativo* ritenuto necessario. Il limite della discrezionalità del legislatore diventa perciò recessivo giunti al secondo momento del giudizio e si sostanzia di fatto in una priorità di intervento da parte del legislatore, ma non in una sua esclusività.

Un simile meccanismo ha destato perplessità anche con riferimento alla sua *logicità* perché la Corte, adottando una simile condotta processuale, appare contraddire sé stessa nel momento in cui sospende e rimette la questione al legislatore in ragione degli ampi spazi di discrezionalità a lui riconosciuti, mentre in seguito, appurata l'inerzia dello stesso, interviene proprio in ambiti dove si era dichiarata incompetente posta la sussistenza di discrezionalità legislativa.

Rispetto a queste osservazioni, si deve però evidenziare che la Corte, una volta appurato che il legislatore si è disinteressato del monito, interviene, nonostante l'assenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma sempre ribadendo, a chiare lettere<sup>37</sup>, la sussidiarietà della sua azione.

L'intervento normativo di supplenza operato dalla Corte è, così, comunque e sempre cedevole e provvisorio, visto che il legislatore può sempre esercitare la propria potestà legislativa, prevedendo una disciplina diversa, purché conforme al dettato costituzionale.

La Corte, così facendo, veste sì i panni di legislatore, ma supplente, ritenendo di non poter venire meno al compito per il quale è stata istituita: rendere giustizia costituzionale<sup>38</sup> mediante l'assicurazione che, in assenza di un intervento del legislatore, non si determinino situazioni di maggiore incostituzionalità rispetto a quelle che si vanno a rimuovere.

In questo senso, è possibile asserire che la Corte ha iniziato a considerare la discrezionalità legislativa non già come un valore assoluto, bensì come un limite relativo<sup>39</sup> per garantire un'effettiva conformità costituzionale delle norme.

Il Giudice delle leggi si è reso cioè conto che, se così non fosse, dovrebbe limitarsi a porre rimedio esclusivamente ai casi di *legislazione attiva* contraria a Costituzione, ma

*Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 870, il quale, come già emerge dal titolo del suo lavoro, parla di limite *a scomparsa* o *a fisarmonica* che «ora si espande ed ora invece si contrae per intero».

37 Cfr. la sentenza n. 242/2019 cit. che segue l'ordinanza n. 207/2018 cit. in cui la Corte precisa che l'addizione normativa, individuata per scongiurare l'*horror vacui* è sì direttamente applicabile nell'ordinamento, ma, in modo temporaneo, cioè *fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento*: è al legislatore, infatti, che resta «rimessa la possibilità di discussione sia delle condizioni sostanziali (ed essenziali) meritevoli dell'istituita tutela sia delle condizioni formali o procedurali ad essa serventi».

38 Cfr. G. SILVESTRI, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questionegiustizia.it*, n. 4/2020.

39 Sul punto v. M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019 p. 21, il quale rileva che la discrezionalità del legislatore è un *limite relativo*, potendo essere superato «nel caso in cui l'inerzia del legislatore produca omissioni incostituzionali le quali, pur variamente colmabili, non possono restare tali sine die, tanto più quando proprio il giudice delle leggi abbia sottolineato la necessità di un intervento normativo».

non anche all'inerzia legislativa la quale - pure - risulta essa stessa fonte di ingiustizia costituzionale.

Questo nuovo corso caratterizzato da un inconsueto *attivismo* della Consulta è stato evidentemente determinato dall' *abulia del legislatore* e dunque solo quando il legislatore vorrà riappropriarsi della propria funzione attiva, il Giudice delle leggi farà a meno di esercitare la funzione di supplenza che si è visto costretto ad assumere.

Nello specifico caso oggetto della presente analisi, il legislatore sembra essersi attivato seguendo il monito della Corte: il 19 aprile 2022 la Commissione Giustizia del Senato ha infatti avviato l'esame del testo<sup>40</sup> sulla revisione dell'ergastolo ostativo, già approvato, in data 31 marzo 2022, dalla Camera dei deputati.

E proprio in ragione del fatto che l'*iter* di formazione della relativa legge risulta in uno stato avanzato, la Corte ha ritenuto necessario disporre un ulteriore rinvio dell'udienza<sup>41</sup>, così da permettere al Parlamento di completare i propri lavori. La Consulta, sottolineando che tale ulteriore rinvio deve essere concesso in tempi contenuti, ha rinviato la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, I sez. pen., all'udienza dell'8 novembre prossimo.

Non resta che attendere e vedere se il *modus operandi* della Corte ha dato i frutti tanto sperati. Forse qualcosa di nuovo è all'orizzonte...

---

40 Si tratta del disegno di legge n. 2574 il cui testo integrale è consultabile nel sito del Senato. [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1344759/index.html?part=ddlpres\\_ddlpres1 articolato\\_articolato1](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1344759/index.html?part=ddlpres_ddlpres1 articolato_articolato1)

41 Si v. il *Comunicato stampa* della Corte costituzionale del 10 maggio 2022 che si può leggere in [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20220510110618.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220510110618.pdf)